



COMUNE DI PETRALIA SOTTANA
(Provincia di Palermo)

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED
AUSILI FINANZIARI NONCHÉ DI VANTAGGI ECONOMICI IN RELAZIONE ALLE
INIZIATIVE SPORTIVE, TURISTICHE, CULTURALI E RICREATIVE, DI SOLIDARIETA'
SOCIALE, DI VOLONTARIATO E DI INVESTIMENTO E DEL PATROCINIO COMUNALE**

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 12/07/2010.

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto del Regolamento
Art. 2	Soggetti beneficiari
Art. 3	Tipologia degli interventi
Art. 4	Ambiti e limiti d' intervento
Art. 5	Contributi e sovvenzioni da erogarsi per l'incentivazione della pratica sportiva
Art. 6	Contributi per iniziative turistiche, culturali e ricreative
Art. 7	Contributi per iniziative di solidarietà sociali
Art. 8	Contributi a favore di Organizzazioni di volontariato

CAPO II – MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 9	Modalità per l'ammissione alle agevolazioni previste:
1.	Contributo per il sostegno della gestione ordinaria dell'attività del richiedente
2.	Contributo finalizzato alla realizzazione di singole iniziative o manifestazioni
3.	Sovvenzione finalizzata alla realizzazione di singole iniziative o manifestazioni
Art. 10	Contributi a favore di interventi di investimento
Art. 11	Contributi di singoli cittadini
Art. 12	Spese non ammissibili

CAPO III - PATROCINIO COMUNALE

Art. 13	Patrocinio comunale
Art. 14	Domanda di patrocinio
Art. 15	A agevolazioni aggiuntive
Art. 16	Patrocinio oneroso

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17	Rapporto tra beneficiari e terzi
Art. 18	Obblighi dei beneficiari
Art. 19	Norme di rinvio e finali
Art. 20	Pubblicità
Art. 21	Sanzioni
Art. 22	Entrata in vigore

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1) Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, ai sensi dell'art.13 L.R. n.10/91 e s.m., definisce i criteri e le modalità per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ogni altro provvedimento di concessione, di vantaggi economici in genere, a privati, associazioni, enti pubblici e privati.

Art. 2) Soggetti beneficiari

- 1) Enti pubblici;
 - 2) Enti privati, società, associazioni, Enti di promozione, fondazioni, con personalità giuridica;
 - 3) Persone fisiche o comitati e gruppi organizzati anche senza personalità giuridica.
- I soggetti di cui ai punti 1), 2) e 3) non devono perseguire fini di lucro.

Art. 3) Tipologia degli interventi

L'Amministrazione comunale, al fine di sostenere le iniziative e le attività di cui al presente regolamento, può concedere le seguenti agevolazioni:

A) CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO DELLA GESTIONE ORDINARIA DELL'ATTIVITÀ DEL RICHIEDENTE

Tale intervento è rivolto ai soggetti di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 2 le cui attività sociali ordinarie si svolgono, per la loro tipologia (scuole, laboratori, corsi di formazione, attività agonistiche, ecc.), durante il corso dell'anno e comportano significativi benefici per la comunità.

Contributo max 50% delle spese ammissibili sostenute;

B) CONTRIBUTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI SINGOLE INIZIATIVE O MANIFESTAZIONI

Tale intervento è rivolto a tutti i soggetti di cui al precedente art. 2, che propongono eventi o manifestazioni di interesse per l'Amministrazione, fermo restando che le stesse siano direttamente prodotte o organizzate dal soggetto richiedente.

Contributo max 50% delle spese ammissibili sostenute;

C) SOVVENZIONE FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI SINGOLE INIZIATIVE O MANIFESTAZIONI

Tale intervento è rivolto a tutti i soggetti di cui al precedente art.2, a cui si rivolge l'Amministrazione per l'organizzazione di manifestazioni o eventi. In tal caso il contributo è a totale copertura delle spese sostenute.

D) CONCESSIONE DI PATROCINIO GRATUITO ED ONEROSO CON LE MODALITÀ DI CUI AL SUCCESSIVO CAPO III.

Art.4) Ambiti e limiti d'intervento

Gli interventi singolarmente disciplinati nei successivi articoli dovranno svolgersi entro i seguenti ambiti e limiti:

- a) dovranno riguardare interessi che non esulino dalle competenze istituzionali che le leggi vigenti assegnano all'Amministrazione Comunale o che, per le finalità morali che li presuppongono, operino a favore dello sviluppo della solidarietà umana e/o per l'eliminazione di situazioni di disagio sociale. Salvo quanto meglio esplicitato negli articoli seguenti, gli interventi di cui al presente regolamento sono rivolti alla tutela di interessi sociali, culturali, sportivi, morali e religiosi, che assolvano a finalità di pubblica utilità;

- b) dovranno essere rivolti nei confronti di soggetti o di iniziative che non operino ai fini del conseguimento di lucro o per il raggiungimento di posizioni di vantaggio economico non legittimabili;
- c) la concessione dei vantaggi economici prevista dal presente regolamento è demandata alla Giunta Municipale che decide in merito alle proposte presentate dai Settori competenti;
- d) la liquidazione dei contributi assegnati è subordinata alla presentazione di debita rendicontazione.

Art.5) Contributi e sovvenzioni da erogarsi per l'incentivazione della pratica sportiva

Possono essere concessi contributi e sovvenzioni a gruppi e/o associazioni per le finalità del presente articolo, inerenti lo sviluppo e l'incentivazione della pratica sportiva.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta:

- alle iniziative sportive non esclusivamente connesse con l'attività agonistica, ma tese ad agevolare la pratica sportiva intesa come momento socializzante e strumento per una corretta crescita psico-fisica dell'individuo;
- ad incentivare, privilegiandole, attività motorie diversificate rispetto alle tradizionali pratiche sportive, favorendo in tal senso il pluralismo sportivo, l'inizio di nuove attività o discipline sportive. Le concessioni di contributi e sovvenzioni potranno essere concesse esclusivamente a società o comunque a gruppi organizzati che si pongono come finalità prevalente lo sviluppo della pratica sportiva.

Gli interventi sono attribuiti per iniziative e manifestazioni occasionali o a carattere periodico, sulla base delle seguenti valutazioni:

- capacità di promuovere l'orientamento sportivo e la conoscenza in forma ludica di più sport. Le Società e/o Associazioni che promuovono le suddette iniziative e manifestazioni non devono avere scopo di lucro;
- numero degli associati e tesserati;
- qualità/quantità dei campionati o delle manifestazioni organizzate dalla federazione a cui la Società risulta aderente;
- attività caratterizzate da forti valenze di aggregazione giovanile, di integrazione delle diversità e di prevenzione al disagio ed alle devianze giovanili;
- attività che prevedano una forte sinergia educativa e didattica tra scuola e società;
- attività che rivestano un'importanza ed un interesse a livello comunale e sovracomunale.

Per le attività agonistiche saranno avvantaggiati i soggetti che raggiungono risultati di eccellenza e di promozione nell'ambito dei loro gironi.

Art.6) Contributi per iniziative turistiche, culturali e ricreative

Possono essere concessi contributi e sovvenzioni a gruppi e/o associazioni per le finalità del presente articolo.

In particolare, l'Amministrazione Comunale potrà contribuire alle iniziative svolte da soggetti che si pongono le seguenti finalità:

- organizzazione di manifestazioni collegate ai circuiti culturali provinciali, regionali e nazionali;
- promozione di iniziative turistiche e/o naturalistiche volte alla diffusione della conoscenza delle bellezze storico-naturalistico-ambientali del territorio;
- iniziative finalizzate alla promozione, sviluppo e conoscenza delle tradizioni storico-culturali locali;
- promozione di attività collegate al funzionamento delle strutture culturali presenti sul territorio;

- organizzazione di manifestazioni o spettacoli che rivestano un'importanza ed un interesse a livello comunale e sovracomunale;
- organizzazione di percorsi guidati a mostre e/o eventi culturali di particolare interesse anche di rilievo nazionale;
- iniziative finalizzate alla diffusione della cultura teatrale, musicale, cinematografica ed audiovisiva, nonché attività di sperimentazione, di ricerca, di studio e di documentazione.

Art.7) Contributi per iniziative di solidarietà sociale

Nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio, l'Amministrazione Comunale può erogare contributi ad Enti e/o Associazioni che operino, statutariamente per lo sviluppo della solidarietà sociale e per finalità di carattere umanitario che tutelino e rappresentino categorie sociali disagiate o portatori di handicap. Rientrano, a mero titolo esemplificativo, all'interno della presente fattispecie: AVIS, CRI, le diverse comunità terapeutiche per il recupero dei tossicodipendenti, la Caritas e/o altre Associazioni umanitarie che svolgono analoghe attività internazionali, Casa di Carità, centri di accoglienza, Associazioni Ciechi, Invalidi, ecc...

Possono essere altresì concessi contributi e/o sussidi a collettività colpite da calamità naturali. L'erogazione dei contributi previsti dal presente articolo è attivata a domanda ed il Sindaco o l'assessore competente possono altresì proporre, d'ufficio, l'erogazione di contributi e sovvenzioni regolate dal presente articolo.

Art. 8) Contributi a favore di Organizzazioni di volontariato

Nell'ambito dello stanziamento di bilancio possono essere concessi ad organizzazioni di volontariato contributi a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti non aventi fine di lucro ma, unicamente, finalità solidaristiche.

I contributi sono concessi, previa stipula di apposita convenzione, in conformità alle vigenti disposizioni legislative disciplinanti le attività di volontariato ed alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

CAPO II MODALITA' DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 9) Modalità per l'ammissione alle agevolazioni previste

La domanda deve essere sottoscritta dal presidente o dal legale rappresentante dell'ente, istituzione o associazione che sostiene le spese per l'organizzazione e contenere i seguenti dati:

- * estremi identificativi e fiscali dell'ente, istituzione, associazione o comitato;
- * generalità, residenza, numero di codice fiscale e recapito telefonico del presidente o legale rappresentante;
- * modalità di accreditamento della somma eventualmente concessa.

1. copia autentica dello statuto e dell'atto costitutivo o altra documentazione equipollente sulla configurazione giuridica del soggetto richiedente;

Nel caso di richiesta presentata da un gruppo o da un comitato senza personalità giuridica, la stessa dovrà essere firmata da un rappresentante formalmente designato dallo stesso gruppo o comitato.

I documenti di cui al punto 1) dovranno essere presentati soltanto qualora non siano già in possesso dell'Amministrazione Comunale oppure qualora siano intervenute modificazioni significative agli stessi.

Per le singole tipologie di interventi, inoltre, si prevede:

1. CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO DELLA GESTIONE ORDINARIA DELL'ATTIVITÀ DEL RICHIEDENTE

Le domande dovranno essere presentate in carta libera entro il **30 settembre** di ogni anno e dovranno esplicitare:

- a) le attività svolte dal richiedente, descritte dettagliatamente;
- b) il bisogno o l'interesse pubblico perseguito;
- c) utenza interessata;
- d) territorio di svolgimento;
- e) operatori e collaboratori coinvolti;

Inoltre, alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- f) bilancio di previsione annuale debitamente approvato dagli organi sociali;
- g) relazione esplicativa e giustificativa, contenente la descrizione di quanto necessario per l'attività sociale e indicazione della relativa spesa;
- h) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 con la quali si attesti:
 - che non vengano perseguiti fini di lucro;
 - l'impegno ad apporre su tutto il materiale promo-pubblicitario il Logo del Comune e quanto indicato dall'Amministrazione;
 - la copertura assicurativa per i partecipanti alle pratiche sportive;
 - l'affiliazione alle Federazioni o Enti di promozione per l'anno a cui ci si riferisce.
- i) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, di cui all'art.17 del presente regolamento, come da modello allegato.

Nel caso di Associazioni o società Sportive, si precisa che il periodo di riferimento oggetto del contributo, coincide con la stagione sportiva di riferimento, riscontrabile dalle iscrizioni ai campionati e/o tornei (es.: Contributo 2008 vale per le attività della stagione 2008/2009).

Al fine della liquidazione dell'intervento finanziario concesso, l'Ente beneficiario deve presentare entro 90 gg. dalla fine della stagione sportiva se trattasi di Associazioni o società sportive, o entro 90 gg. dalla fine dell'anno a cui si riferisce l'attività, la seguente documentazione sottoscritta dal presidente o dal legale rappresentante dello stesso:

- 1) Richiesta di liquidazione con indicazione del Codice IBAN del conto corrente bancario o postale e relativa intestazione;
- 2) Relazione a firma del legale rappresentante dalla quali risulti dettagliatamente l'attività svolta e per la quale è stato concesso il contributo;
- 3) Bilancio consuntivo delle spese sostenute per l'intera attività, distinto in entrate ed uscite, approvato, se previsto, dai competenti organi statutari, nel quale fra le entrate dovrà risultare l'intervento finanziario concesso dal Comune ed eventuali interventi di altri Enti;
- 4) Documentazione giustificativa delle spese a copertura delle somme concesse dal Comune in originale o in copia conforme; in copia ogni altro documento giustificativo delle spese sostenute per l'attività;
- 5) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445, con la quale si attesti che la documentazione giustificativa fino alla concorrenza del contributo concesso dal Comune non è stata e non sarà utilizzata per le medesime finalità, presso altri enti;
- 6) Certificato di affiliazione alle Federazioni o Enti di promozione per l'anno a cui ci si riferisce il contributo concesso.

2. CONTRIBUTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI SINGOLE INIZIATIVE O MANIFESTAZIONI

Le domande dovranno pervenire almeno **20 gg** prima della data stabilita per lo svolgimento della manifestazione ed esplicitare:

- a) relazione sull'iniziativa o la manifestazione, per cui si richiede l'intervento;
- b) il bisogno o l'interesse pubblico perseguito;
- c) costo dettagliato del progetto e relative entrate, anche di eventuali entrate derivanti da altri sponsor pubblici e privati;
- d) periodo di realizzazione e modalità di svolgimento;
- e) utenza interessata;
- f) luoghi di svolgimento;
- g) operatori e collaboratori coinvolti;
- h) eventuali coperture assicurative se necessarie;

Inoltre, alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- i) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con la quale si attesta:
 - che la manifestazione non persegue fini di lucro;
 - l'impegno del legale rappresentante ad apporre su tutto il materiale promo-pubblicitario il Logo del Comune e quanto indicato dall'Amministrazione;
- l) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, di cui all'art.17 del presente regolamento, come da modello allegato.

Al fine della liquidazione dell'intervento finanziario concesso, l'Ente beneficiario deve presentare entro 90 gg. dallo svolgimento dell'iniziativa o manifestazione, la seguente documentazione sottoscritta dal presidente o dal legale rappresentante dello stesso e nel caso di richiesta presentata da un gruppo o da un comitato senza personalità giuridica, la stessa dovrà essere firmata da un rappresentante formalmente designato dallo stesso gruppo o comitato:

- 7) Richiesta di liquidazione con indicazione del Codice IBAN del conto corrente bancario o postale e relativa intestazione;
- 8) Relazione dettagliata sull'avvenuto svolgimento dell'iniziativa con particolare riferimento ai contenuti, alle validità ed ai risultati ottenuti dall'iniziativa ammessa a contributo;
- 9) Bilancio consuntivo della manifestazione, distinto in entrate ed uscite, approvato, se previsto, dai competenti organi statutari, nel quale fra le entrate dovrà risultare l'intervento finanziario concesso dal Comune ed eventuali interventi di altri Enti;
- 10) Documentazione giustificativa delle spese a copertura almeno del doppio delle somme concesse dal Comune in originale o in copia conforme;
- 11) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445, con la quale si attesti:
 - che la documentazione giustificativa fino alla concorrenza del contributo concesso dal Comune non è stata e non sarà utilizzata per le medesime finalità, presso altri enti;
 - che il costo complessivo della manifestazione è stata di € _____;
 - che la documentazione giustificativa non presentata è depositata presso la sede sociale e può essere richiesta e/o visionata in qualsiasi momento.

3. SOVVENZIONE FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI SINGOLE INIZIATIVE O MANIFESTAZIONI

I soggetti che propongono di organizzare manifestazioni o eventi direttamente finanziati dall'Amministrazione, dovranno sottoscrivere apposito disciplinare predisposto dalle aree di riferimento e contenente gli obblighi delle parti e le modalità di erogazione della sovvenzione.

Per questo tipo di intervento è prevista l'eventualità di un'anticipazione fino al 20% del costo della manifestazione. In tale ipotesi dovrà essere stipulata apposita polizza fidejussoria a garanzia della somma erogata.

Art.10) Contributi a favore di interventi di investimento

Nell'ambito degli appositi stanziamenti di bilancio, al fine di promuovere la crescita sociale, economica, culturale e turistica della collettività locale potranno essere concessi contributi:

a) per la costruzione, la ristrutturazione, la manutenzione, il recupero, il restauro, l'acquisto e la gestione di opere, immobili, impianti, macchinari ed attrezzature che pur essendo di proprietà privata, vengano messi a disposizione della collettività locale senza alcun fine di lucro;

b) per la costruzione o la straordinaria manutenzione di strade: consortili, private di uso pubblico, vicinali, interpoderali e/o per la realizzazione di opere igieniche;

I contributi di cui alla lett.a) possono essere concessi ad Associazioni, a soggetti privati, a soggetti pubblici, che operano nei settori della cultura, della religione, dello sport, dell'assistenza, della formazione, dell'istruzione, della valorizzazione del patrimonio artistico, del turismo;

I contributi di cui alla lett.b) possono essere concessi a gruppi di privati, rappresentanti comunque di un interesse pubblico, collettivo e non individuale.

Per i contributi di cui alla lett.a), le Associazioni / i soggetti pubblici / i soggetti privati dovranno presentare apposita istanza, sottoscritta dal presidente o dal legale rappresentante, illustrando, nel dettaglio, ogni elemento che possa permettere un approfondito esame della stessa. In particolare dovrà essere evidenziata la finalità di pubblico interesse che supporta la richiesta e dovrà essere corredata da apposito preventivo analitico del costo dell'intervento che si intende realizzare. Il contributo in parola, tranne per gli interventi di particolare rilevanza, non potrà superare il 50% dell'intervento preventivato. All'assunzione del formale impegno di spesa si procede a seguito di istruttoria predisposta dall'ufficio competente.

L'erogazione del contributo, è subordinata alla stipula di apposita convenzione con la quale verranno normate le modalità di fruibilità pubbliche della struttura e/o del bene oggetto del contributo stesso.

Per i contributi di cui alla lett.b) e comunque entro l'ambito della normativa vigente in materia, i privati interessati, in forma associata, potranno richiedere all'Amministrazione Comunale di intervenire economicamente in quota parte per la realizzazione degli interventi da effettuare. L'ammontare della contribuzione è determinata sulla scorta di precisi elementi di valutazione da specificare nella domanda quali: l'importanza della via di comunicazione, del traffico veicolare che nella stessa si svolge, del numero dei richiedenti connessi alle relative esigenze che esprimono, dalla dislocazione territoriale, ecc...

La domanda dovrà essere sottoscritta dal Presidente del Consorzio ove esistente o dagli interessati. In quest'ultimo caso, l'istanza dovrà contenere l'indicazione del referente a cui fare capo per l'istruttoria ed ai fini della liquidazione; alla stessa dovrà essere allegato un dettagliato preventivo di spesa. L'intervento economico dell'Amministrazione Comunale è prioritariamente subordinato all'impegno formale, da parte di tutti i sottoscrittori, ad intervenire in ragione della proprietà posseduta o di altri criteri comunque da evidenziare sia nella domanda che nell'impegnativa formale.

In caso di pluralità di richieste, le modalità d'ammissione saranno contenute, in base alle disponibilità di bilancio, in appositi bandi proposti dalle aree di riferimento ed approvate dalla Giunta contenenti: i criteri di selezione, le modalità di presentazione dell'istanza, il tetto massimo di contribuzione e le modalità di liquidazione e quant'altro necessario al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il contributo in parola, non può superare il 50% della spesa preventivata, salvo diverse indicazioni contenute nei bandi sopra menzionati.

Art. 11) Contributi in favore di singoli cittadini

Il Comune può concedere contributi straordinari a singoli cittadini meritevoli che siano promotori di iniziative di particolare interesse artistico, storico, sportivo e culturale in genere, quali a titolo esemplificativo: autori per la pubblicazione di libri, incisioni discografiche, produzione di documenti radio-televisivi, autori partecipanti a manifestazioni sociali, culturali in genere, artistiche di rilievo, atleti partecipanti a manifestazioni o campionati di grande rilievo sportivo, organizzatori di mostre, convegni, saggi, manifestazioni di pubblico interesse, manifestazioni di interesse sociale e di aggregazione da indire, pubblicare o svolgere nel territorio cittadino o anche al di fuori dell'ambito territoriale.

Gli interessati potranno in ogni periodo dell'anno, entro 20 gg. dalla data di realizzazione dell'iniziativa, presentare le loro istanze purché corredate da una relazione illustrativa dell'iniziativa e degli obiettivi che intendono raggiungere, da un piano delle entrate e delle spese, dai dati anagrafici e fiscali del richiedente o del soggetto abilitato a quietanzare. I contributi ammessi non potranno superare il 50% delle spese previste per la realizzazione dell'iniziativa, al netto di eventuali altre entrate, la cui liquidazione potrà avvenire dopo la presentazione di regolare rendiconto e di copia conforme dei giustificativi di spesa, entro 90 g. dalla conclusione dell'iniziativa. Trascorso tale termine, il contributo concesso, previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.8 della L.R. n.10/91, sarà revocato.

Art. 12 Spese non ammissibili

- Cene sociali ed intrattenimenti
- Dotazioni tecnologiche per Soci ed Organismi Amministrativi
- Spese di trasporto e comunicazione degli Organi Sociali
- Spese di arredamento non attinenti alle attività con valenza esterna

CAPO III PATROCINIO COMUNALE

Art. 13 Patrocinio Comunale

Il patrocinio è un riconoscimento attraverso cui il Comune esprime la propria simbolica adesione ad iniziativa o attività ritenuta meritevole di apprezzamento per le sue finalità culturali, scientifiche, educative, sportive, sociali, economiche o celebrative e ne informa la cittadinanza.

Il patrocinio dell'Amministrazione Comunale è concesso dal Sindaco, tramite propria determina, per le iniziative e manifestazioni organizzate anche al di fuori del territorio comunale, che assumano un particolare rilievo istituzionale o rivestano contenuti e significati di interesse per la comunità locale nei settori di attività di cui al presente regolamento.

Sono ammesse al patrocinio le manifestazioni organizzate da enti, istituzioni, fondazioni ed associazioni di carattere locale, nazionale o internazionale che non abbiano fini di lucro.

Il patrocinio è subordinato all'acquisizione di autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste ai sensi di legge.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare senza la formale autorizzazione del Sindaco il nome ed il simbolo del Comune.

Art. 14 Domanda di patrocinio

La domanda per la concessione del patrocinio deve pervenire all'Amministrazione Comunale con un preavviso di almeno **20 giorni** dallo svolgimento delle iniziative e contenere le seguenti indicazioni:

- * estremi identificativi e fiscali dell'ente, istituzione, associazione o comitato;
- * generalità, residenza, numero di codice fiscale e recapito telefonico e sottoscrizione del presidente o del legale rappresentante dell'ente o della associazione o del responsabile della manifestazione;
- * relazione motivata contenente tutte le notizie e gli elementi utili a consentire una completa valutazione della richiesta;
- * richiesta delle eventuali agevolazioni previste dal successivo art. 15.

Art. 15 Agevolazioni aggiuntive

Con il patrocinio, il Sindaco può concedere, compatibilmente con le esigenze di carattere organizzativo e le disponibilità dell'Ente, le seguenti agevolazioni aggiuntive:

1. uso gratuito di materiali ed attrezzature di proprietà comunale;
2. collaborazione tecnica del personale comunale;
3. concessione di premi di rappresentanza;
4. uso gratuito di impianti e locali sede della manifestazione.

Art. 16 Patrocinio oneroso

Per le manifestazioni di cui agli articoli precedenti, per attività comunque che coinvolgono diversi soggetti su ambiti territoriali sovracomunali, il Sindaco può concedere il patrocinio oneroso non oltre il 20% del costo dell'iniziativa e comunque con una somma massima di 1.000,00 euro.

In questo caso, oltre a quanto previsto all'art.14, nella relazione dovrà essere specificato il costo dell'iniziativa e la somma richiesta, ed a rendiconto dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- dichiarazione resa ai sensi di legge, del costo complessivo dell'iniziativa;
- documentazione giustificativa delle spese in originale o in copia conforme, fino alla concorrenza della somma assegnata;
- materiale pubblicitario sul quale risulta il logo del Comune.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 Rapporto tra beneficiari e terzi

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, alcuna responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni o iniziative alle quali abbia concesso il patrocinio o erogato contributi. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune. La concessione di attrezzature ed impianti è vincolata all'uso per la quale è stata autorizzata e nessuna responsabilità potrà essere addebitata al Comune per l'uso improprio o irregolare degli stessi.

Art. 18 Obblighi dei beneficiari

La concessione del contributo è vincolata all'impegno del beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per i fini per i quali è stato concesso.

Gli organizzatori ed i promotori delle manifestazioni e delle iniziative per le quali è stato concesso un contributo o il patrocinio dell'Amministrazione Comunale sono autorizzati ad utilizzare formalmente il nome, il sigillo o lo stemma del Comune e sono obbligati a farne menzione negli atti con i quali viene pubblicizzata l'iniziativa o la manifestazione.

Art. 19 Norme di rinvio e finali

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti, dello Statuto e dei regolamenti comunali.

Con il presente regolamento viene abrogato e sostituito il precedente Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari.

Non potranno essere beneficiari di contributi, sussidi, sovvenzioni, di cui al presente regolamento, i soggetti che a qualsiasi titolo risultano debitori nei confronti del Comune di Petralia Sottana.

Art. 20 Pubblicità

Il presente Regolamento verrà pubblicizzato mediante affissione all'Albo Pretorio e sul sito internet www.comune.petraliasottana.pa.it e sarà promossa la più ampia conoscenza mettendo a disposizione copia dello stesso a favore del pubblico, presso l'ufficio di segreteria.

Art. 21 Sanzioni

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento può comportare, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative previste ai sensi di legge, la revoca o la riduzione del contributo concesso e/o l'eventuale inammissibilità ad ulteriori richieste di patrocinio.

Il Comune in qualsiasi momento può procedere al controllo di tutta la documentazione relativa all'iniziativa di cui al contributo concesso e potrà procedere alla revoca della concessione nel caso in cui risultassero delle irregolarità.

Art. 22 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune decorrente dalla data di esecutività della delibera di approvazione dello stesso.

=.=.=.=.